



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RIPRESE AUDIO-VIDEO DELLE  
SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E LORO DIFFUSIONE.**

*Approvato con Delibera di Consiglio n° 115 del 19 luglio 2017*

## INDICE

Titolo I - Disposizioni generali .....	1
Art. 1 - Finalità .....	1
Art. 2 - Informazione sull'attività e sugli strumenti di ripresa .....	1
Art. 3 - Gestione delle sedute consiliari e tutela dei dati sensibili .....	1
Art. 4 - Limiti di trasmissione e commercializzazione .....	2
Titolo II – Riprese effettuate direttamente dall'Ente.....	2
Art. 5 - Attività di comunicazione istituzionale sui lavori consiliari .....	2
Art. 6 - Strumentazione.....	2
Art. 7 - Trattamento dei dati e rispetto della normativa privacy .....	2
Titolo III – Riprese effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca .....	3
Art. 8 - Esercizio del diritto di cronaca .....	3
Art. 9 - Modalità e soggetti autorizzati alle riprese .....	3
Titolo IV - Disposizioni finali .....	3
Art. 10 - Norma di rinvio .....	3
Art. 11 - Diritto di accesso alle trascrizioni.....	3
Art. 12 - Entrata in vigore .....	4

### *Titolo I - Disposizioni generali*

#### **Art. 1 - Finalità**

- 1) Il Comune di Sansepolcro, perseguendo finalità di trasparenza e pubblicità, in attuazione dello Statuto, attribuisce alla diffusione audio e/o video (telematica, e/o radiofonica, e/o televisiva) delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale, la funzione utile a favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente.
- 2) Il presente Regolamento disciplina l'attività di ripresa audio-video delle sedute consiliari, ammessa nelle seguenti forme:
  - a) riprese effettuate direttamente dall'Ente;
  - b) riprese effettuate da giornalisti professionisti nell'esercizio del diritto di cronaca;
  - c) Non sono ammesse altre tipologie di ripresa;
  - d) Le norme del presente Regolamento recepiscono e integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti Comunali vigenti.

#### **Art. 2 - Informazione sull'attività e sugli strumenti di ripresa**

- 1) Il Presidente del Consiglio Comunale ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti della seduta consiliare circa l'attività di riprese audio-video e la successiva trasmissione e riproduzione. Ai fini della conoscenza da parte del pubblico, all'Amministrazione è fatto obbligo affiggere specifici avvisi, cartelli e contrassegni informativi all'ingresso della sala, di cui all'art. 5, comma 1.

#### **Art. 3 - Gestione delle sedute consiliari e tutela dei dati sensibili**

- 1) Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come sensibili e giudiziari, il Presidente del Consiglio Comunale richiama i componenti del Consiglio Comunale ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo che evitino di divulgare dati personali non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni e può, in occasioni particolari, in caso di mancata osservanza da parte dei consiglieri, sospendere la ripresa a tutela delle

- persone presenti o oggetto di discussione prendendo gli opportuni provvedimenti di cui al successivo comma 3;
- 2) In ogni caso, al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati sensibili e giudiziari, per tutelare la riservatezza dei soggetti presenti e/o oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogniqualvolta le discussioni consiliari hanno per oggetto dati di tale natura o più in generale dati che presentino rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato;
  - 3) Il Presidente del Consiglio comunale, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, ha il potere di intervenire per far sospendere le riprese, ove lo ritenga opportuno e nel caso di riprese effettuate direttamente dall'Ente di non rendere pubbliche le registrazioni già effettuate;
  - 4) I Consiglieri, durante le sedute del Consiglio, non possono in alcun modo impedire che la propria voce venga registrata o sottrarre la propria immagine alle riprese, salvo casi eccezionali valutati di volta in volta dal Presidente del Consiglio.

#### **Art. 4 - Limiti di trasmissione e commercializzazione**

- 1) E' vietato il commercio e l'uso improprio del materiale audiovisivo da parte di chiunque;
- 2) I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive in ossequio al diritto di cronaca giornalistica si impegnano:
  - a) a non utilizzare le immagini a scopo di lucro;
  - b) ad utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata. Per utilizzare il materiale visivo o sonoro registrato per uno scopo differente occorre una richiesta motivata e una autorizzazione scritta del Presidente del Consiglio;
  - c) a pubblicare la registrazione integralmente non dividendola in più segmenti. In caso di diffusione parziale, operata nell'esercizio del diritto di cronaca, è necessario rispettare il principio di completezza informativa, di par condicio e di trasparenza;
  - d) a non veicolare immagini associandole a messaggi pubblicitari se non preventivamente autorizzati dall'Ente;
  - e) Il Presidente del Consiglio, qualora se ne verificano le condizioni, segnalerà nelle sedi competenti le violazioni dell'ordinamento individuate negli articoli precedenti;
  - f) I contenuti delle registrazioni sono privati, eccetto quelli che sono volutamente resi pubblici.

### ***Titolo II – Riprese effettuate direttamente dall'Ente***

#### **Art. 5 - Attività di comunicazione istituzionale sui lavori consiliari**

- 1) Il Comune di Sansepolcro provvede alla ripresa e alla successiva pubblicazione sul sito internet istituzionale delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale, informando adeguatamente tutti i presenti della presenza delle telecamere e della successiva diffusione delle immagini, attraverso affissione di avvisi chiari e sintetici agli accessi di ingresso alla sala consiliare e nella sala stessa;
- 2) E', comunque, garantita la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite. A tale scopo le riprese avranno ad oggetto solo gli interventi dei relatori e dei componenti del Consiglio Comunale, degli Assessori, del Sindaco e degli altri soggetti che partecipano attivamente alle sedute nell'ambito dei lavori della seduta;
- 3) Viene garantita la tutela dei dati sensibili e giudiziari. Per tale motivo le registrazioni che non rispettino tali principi non saranno rese pubbliche.

## **Art. 6 – Strumentazione**

Il Comune effettua la ripresa con attrezzatura propria ed è unico responsabile dell'upload su web. Il Comune istruisce il personale addetto, affinché sia in grado di azionare la videocamera per le operazioni di inizio e fine ripresa.

## **Art. 7 - Trattamento dei dati e rispetto della normativa privacy**

- 1) Le telecamere preposte alla ripresa della seduta consiliare sono orientate in modo tale che il pubblico non venga inquadrato, limitandosi allo spazio riservato ai componenti del Consiglio Comunale agli Assessori ed ai soggetti che partecipano attivamente alla seduta;
- 2) Nel rispetto della generale normativa in materia di *privacy*, cui si rinvia, il Comune di Sansepolcro è individuato titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate dal Comune. Il Responsabile del trattamento è il Segretario Generale o chi lo sostituisce;
- 3) Sono, altresì, individuati quali incaricati del trattamento delle riprese eseguite, i dipendenti incaricati dal Segretario Generale;
- 4) Il soggetto cui è, eventualmente, affidata dal Comune la manutenzione e l'aggiornamento del sito *internet* del Comune è ugualmente individuato quale Responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese di cui ai commi precedenti;
- 5) Le registrazioni delle sedute restano disponibili sul sito istituzionale del Comune dalla data di pubblicazione per un periodo di trenta giorni;
- 6) Al termine del periodo previsto dal precedente comma le riprese vengono conservate per un anno su supporto informatico di proprietà del gestore nel rispetto delle norme vigenti. La condizione di registrazione dei dati è sottoposta alle condizioni dettate dal gestore del servizio per cui l'archiviazione può essere soggetta a restrizione o interdizione senza responsabilità alcuna per l'Ente;
- 7) Il Presidente del Consiglio Comunale predispone la diffusione, eventualmente anche in diretta, delle sedute, mediante l'utilizzo del sito *internet* istituzionale, previa informazione ai consiglieri e a tutti coloro che intervengono alla seduta, affinché ciascuno adotti le opportune cautele con riferimento alla protezione dei dati sensibili e giudiziari, per i quali vige il rigoroso rispetto della normativa di legge;
- 8) Per i video pubblicati sul sito del Comune di Sansepolcro si richiama quanto previsto all'articolo 4 comma 1;
- 9) In osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali è, in ogni caso, riconosciuta agli interessati – il Consiglio comunale, nella persona del Presidente, o, eventualmente, anche dei singoli componenti – la facoltà di esercitare i propri diritti a tutela dei dati trattati, ivi compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate durante le sedute consiliari.

## ***Titolo II – Riprese effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca***

### **Art. 8 - Esercizio del diritto di cronaca**

- 1) La diffusione delle immagini (foto e video) e delle riprese, anche esclusivamente in formato audio, delle sedute consiliari da parte di testate giornalistiche, deve ritenersi in generale consentita, fermo restando il rispetto dei principi del presente regolamento, anche senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto disposto dagli artt. 136 e ss. D.Lgs. 196/2003 e dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, ai quali il presente Regolamento opera espresso rinvio;
- 2) Al giornalista è consentito esprimere eventuali opinioni o commenti durante le riprese televisive, senza arrecare disturbo ai lavori consiliari, rappresentando anche tale facoltà una modalità di espressione del diritto di libertà di manifestazione del pensiero tutelato dall'art.

21 della Costituzione e dall'art. 6, comma 3, del Codice deontologico di cui al comma precedente;

- 3) In osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali è, in ogni caso, riconosciuta agli interessati – il Consiglio comunale, nella persona del Presidente, o, eventualmente, anche dei singoli componenti – la facoltà di esercitare, direttamente presso la testata giornalistica, i propri diritti a tutela dei dati trattati, ivi compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate durante le sedute consiliari.

#### **Art. 9 - Modalità e soggetti autorizzati alle riprese**

- 1) Le riprese, anche fotografiche, eseguite ai sensi dell'articolo precedente, dovranno essere effettuate dagli spazi riservati al pubblico, o opportunamente individuati, da giornalisti professionisti e individuati da apposito tesserino di riconoscimento.

### ***Titolo IV - Disposizioni finali***

#### **Art. 10 - Norma di rinvio**

- 1) Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. 196/2003, per la parte ad esso attinente allo Statuto e al Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

#### **Art. 11 - Diritto di accesso alle trascrizioni.**

- 1) Fermo restando l'esercizio del diritto di accesso dei verbali delle sedute consiliari, lo stesso diritto è esercitabile nei confronti delle video audio registrazioni conservate in archivio, per la durata di un anno, fermo restando quanto previsto all'articolo 7 comma 6, per esclusive ragioni di studio e di ricerca, su motivata richiesta inoltrata al Presidente del Consiglio.

#### **Art. 12 - Entrata in vigore**

- 1) Il presente regolamento entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione all'albo on line, fatti salvi i tempi tecnici necessari all'organizzazione del servizio;
- 2) Le eventuali e successive modifiche al presente regolamento entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio on line, da effettuarsi dopo che la relativa deliberazione di approvazione sia divenuta esecutiva. Lo stesso verrà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti comunali e sul sito internet del Comune.